

Domanda: nella sezione delle "Domande" ho trovato un quesito sugli "operatori volontari di polizia locale ambientale" nella quale si chiedeva se si potevano considerare agenti di P.G. e se il Sindaco stesso poteva attribuire tale qualifica. Nella risposta (a cura di Sauro Presenzini) si indicava che il Sindaco poteva attribuire i poteri di P.G. alle guardie giurate particolari, con proprio atto autonomo, ma solo qualora l'ordinamento vigente attribuisca tale potestà al sindaco stesso. E' quest'ultimo punto che avrei necessità mi fosse meglio illustrato. Cosa si intende per ordinamento vigente? Quali sono i riferimenti di legge che consentono effettivamente di procedere?

Risposta (a cura di Sauro Presenzini): La funzione di agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria in capo alle Guardie Giurate volontarie è ancora ondivaga, anche se le ultime pronunce di Cassazione sembrerebbero aver consolidato un orientamento favorevole al riconoscimento di questa funzione in quelle materie ove la legislazione pur prevedendo illeciti di natura penale, nulla chiarisce in ordine a tali funzioni per gli organi di controllo volontari, pur deputati alla vigilanza nel settore, zoofilo, ittico e venatorio e ambientale (settore tanto vasto quanto sconfinato e difficile da circoscrivere con precisione.... alcune esemplificazioni: dalla protezione della flora agli incendi boschivi, dal controllo della normativa dei rifiuti alla Polizia forestale, inoltre normativa sui funghi, tartufi, apicoltura, viabilità e sentieristica minore, tutela delle acque ecc. ecc.)

Non può non notarsi però la puntuale precisazione e indicazione legislativa in ordine alla Vigilanza Zoofila (L. 189/04 art. 6) e Vigilanza Ittica (R.D. 1604/31 art. 31, II° co,) entrambe le normative attribuiscono la QUALIFICA di agenti (e per la L. 189/04 anche di Ufficiali) di Polizia Giudiziaria. Per quanto attiene la sua specifica domanda, ovvero se i Sindaci possano nominare agenti di Polizia Giudiziaria e in base a quale riferimento normativo parzialmente soccorre la norma già citata ovvero il R.D. 1604 art. 31, I° co, il quale recita: "...31. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13). - Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private (49/a)..." (49/a) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (50), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (51). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Per legislazione vigente si intende quella attualmente operante sul territorio Italiano come ad esempio il R.D. 1604 che lo consente, seppur limitatamente al servizio ittico, ma anche le regioni a statuto speciale (ivi comprese le Provincie) possono legiferare in merito, autonomamente.

Seppur mai confermato, (avendo anche io chiesto i riferimenti normativi) sembrerebbe che qualche comune si avvalga di Guardie Giurate volontarie (appartenenti a una delle mille sigle oggi esistenti) seguendo il seguente percorso giuridico: nomina a Guardia Giurata volontaria da parte del

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

comune (singolo o associato) ai sensi del T.U.L.P.S. art. 133 e segg.; attribuzione della qualifica di Agente di P.G. per le materie ambientali (tutte) con decreto motivato da parte di Sindaco e Prefetto; ma di questo non ho mai avuto conferma né il carteggio per capire quale escamotage giuridico sia stato invocato per "allargare" a tutte le competenze ambientali le facoltà oggi limitate alla pesca. Alcuni aderenti ad associazioni sconosciute, a livello locale, hanno asserito e assicurato che è tutto legittimo e che la cosa è già in essere,.....ma senza i documenti, per me trattasi di una favola metropolitana, tutta da verificare e confermare. Ritengo quindi, che chi ne abbia interesse, debba previamente fare una verifica presso il BUR regionale per capire se localmente esiste un quadro di riferimento normativo che consenta l'appiglio o l'allargamento di queste competenze oggi, si previste, ma limitate al solo settore della pesca.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.